



COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCALE A CARRELLO IN DOTAZIONE AL PUBBLICO NEI CIVICI CIMITERI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Servizio la disciplina del contratto di manutenzione preventiva per l'anno 2020 di n. 173 scale a carrello (palchetto) e n. 21 scale a pioli vincolate in uso al pubblico presso i civici cimiteri, come specificato all'articolo 2 del presente documento.

2. L'importo contrattuale è quello offerto dall'impresa assegnataria in fase di ricerca di mercato qualora venga accettato dalla Civica Amministrazione.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'impresa assegnataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto di seguito specificato:

A) **manutenzione ordinaria:** un controllo tecnico dell'integrità e della funzionalità di tutti gli elementi costitutivi la scala (es: montanti, gradini, pioli, ruote, piedini a tampone, fermapiede, ecc.) al fine di constatare lo stato di usura e la compatibilità d'utilizzo e di garantire l'utilizzo in sicurezza con esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- serraggio dati, viti, verifica tenuta rivetti;
- pulizia

- lubrificazione ed ingrassaggio dei dispositivi di movimentazione e articolazione,

Il suddetto controllo dovrà altresì accertare la permanenza dei requisiti di resistenza meccanica previsti per legge per la tipologia di scala oggetto della verifica anche in relazione alle singole parti che la compongono.

Al termine delle suddette operazioni, per ciascuna scala l'Impresa dovrà compilare le sezioni 1 e 2 della scheda di valutazione tecnica allegata alle presenti Condizioni Particolari.

B) **manutenzione straordinaria:** per le scale che non hanno superato il controllo di efficienza e sicurezza di cui al punto 1), esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione straordinaria occorrenti al loro ripristino quali, a titolo puramente esemplificativo:

- sostituzione delle parti usurate, danneggiate, mancanti, non funzionanti o, comunque, inadeguate a garantire la sicurezza d'uso;
- eliminazione di ruggine od altre corrosioni dalla struttura con verniciatura delle parti trattate;
- tutto quanto necessario a ripristinarne la funzionalità con riferimento agli specifici libretti d'uso e di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve essere sottoposto all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale, a proprio insindacabile giudizio, potrà approvare l'esecuzione degli interventi ovvero precluderne l'esecuzione degli stessi qualora ritenesse conveniente mettere la scala definitivamente fuori servizio;



COMUNE DI GENOVA

C) modifica del sistema di sollevamento a pedale attualmente installato su n. 10 scale marca ITALSCALE di varie altezze (tipo CCBS/P/ con sistema con ruote posteriori disattivabili a molla alla salita (sistema CCBS/A).

Al termine delle operazioni di cui al punto 2), per ogni scala oggetto dell'intervento l'Impresa dovrà attestarne l'efficienza con la compilazione della sezione 3 della scheda di valutazione tecnica.

L'impresa dovrà fornire a richiesta della Civica amministrazione la dichiarazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dal D.Lgs 81/2008.

2. L'ubicazione ed il quantitativo di scale su cui devono essere effettuati gli interventi oggetto delle presenti condizioni particolari di servizio sono indicati nell'allegato A alla lettera d'invito.

3. Ove la ditta valutasse, sulla base di un motivata relazione tecnica, che anche un intervento di manutenzione straordinaria non fosse sufficiente a portare le scale in sicurezza, dovrà immediatamente renderle non più disponibili al pubblico mediante nastro adesivo di segnalazione pericolo e avvisare con tempestività il Direttore dell'esecuzione del contratto o il suo delegato.

4. Il servizio potrà essere effettuato in loco, dal lunedì al sabato, in orario da concordarsi. Qualora gli interventi di manutenzione richiedessero spostamenti delle scale presso la sede della ditta assegnataria, quest'ultima vi dovrà provvedere a sue esclusive spese.

5. La presenza della ditta aggiudicataria all'interno del cimitero per gli interventi di cui sopra deve essere previamente comunicata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato.

6. Tutti i materiali ed i prezzi di ricambio dovranno essere nuovi e, ove possibile, originali della casa costruttrice della scala con le garanzie di legge. In caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, potranno essere utilizzate forniture provenienti da produttori diversi di analoga qualità tecnica che garantiscano la funzionalità e la sicurezza, ferma restando la garanzia di legge.

7. Si precisa che la Civica Amministrazione non metterà a disposizione del personale dell'appaltatore né spogliatoi né servizi igienici, per cui sarà cura della Ditta assegnataria provvedere in merito, qualora lo ritenesse necessario, sulla base dei tempi occorrenti per la realizzazione degli interventi, curandone anche la pulizia e la sanificazione periodiche nel rispetto dei protocolli anti-COVID e prendendo specifici accordi con il Direttore dell'Esecuzione del contratto per l'installazione. Gli oneri relativi all'installazione e/o nolo di quanto sopra sono comunque a carico della Ditta assegnataria e dovranno essere ricompresi nell'offerta economica nell'ambito degli oneri per la sicurezza.

ART. 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto entro il termine perentorio del 25 settembre 2020 con immediato avvio dalla data di ricevimento dell'ordine.

2. L'esecuzione del servizio dovrà prevedere il minimo disagio per l'utenza.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO



COMUNE DI GENOVA

1. Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione, si provvederà a formalizzare il contratto per mezzo di scrittura privata che verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e dal Direttore Servizi Civici.
2. Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento generato dal MEPA. Le condizioni di cui alla presente richiesta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni del servizio".
2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'offerta per il servizio di cui al punto 1) lettera A).
3. La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.
4. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La cauzione definitiva dovrà avere durata fino al 31/03/2021.

ART. 6 – SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, formuli offerta economica in proprio.



COMUNE DI GENOVA

3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Civica Amministrazione individua il Funzionario Responsabile Manutenzione Programmata e Funzionamento Sedi Operative quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 8 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Prima di dar corso al servizio, ogni Ditta dovrà far pervenire alla Direzione Servizi Civici l'elenco dei nomi delle persone che eseguiranno le operazioni all'interno dei cimiteri ed il nominativo del Responsabile della Direzione Tecnica, per il quale si dovrà specificare anche la qualifica professionale. Eventuali modifiche di detto elenco dovranno essere comunicate alla Direzione Servizi Civici prima di eseguire i singoli interventi e prima dell'impiego operativo degli stessi addetti. Il Responsabile della Direzione Tecnica ed ogni eventuale referente operativo delle ditte assegnatarie dovranno disporre di un telefono cellulare il cui recapito dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio del servizio.

2. E' obbligo di ogni ditta aggiudicataria:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

3. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

4. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

5. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.



COMUNE DI GENOVA

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'impresa assegnataria, in fase di esecuzione del servizio, è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. In particolare la stessa è tenuta al rispetto ed all'applicazione delle disposizioni contenute nel documento "Gestione delle prevenzione e protezione dei rischi lavorativi negli affidamenti in appalto dei lavori pubblici e servizi nonché nelle forniture" approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 877/1998.

2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.

3. In considerazione che la prestazione oggetto del presente servizio si svolgerà durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, l'assegnatario dovrà rispettare, oltre alle misure di sicurezza ed igiene sul lavoro, quelle di prevenzione anti-COVID 19 previste dalla normativa e dai protocolli antivirus, tra questi l'uso di DPI specifici, in particolare, ove non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza.

4. E' fatto obbligo all'Impresa assegnataria di fornire alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare suddetto POS, nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza.

5. La Ditta assegnataria dovrà provvedere all'attuazione dei Piani Operativi Interni relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza meteorologica e dei Piani di Emergenza e di Evacuazione relativi ai cimiteri ove verranno eseguite le prestazioni oggetto del presente appalto. Detti piani verranno forniti all'assegnatario dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. A seguito dell'avvenuta esecuzione del servizio pari al 30% del totale previsto, l'impresa assegnataria potrà emettere una fattura pari al 30% dell'importo contrattuale. Ad avvenuta e completa esecuzione del servizio, l'impresa assegnataria potrà emettere la fattura relativa al restante 70% del prezzo complessivo.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova - Direzione Servizi Civici, Settore Cimiteri – Corso Torino 11 – cap. 16129 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO che verrà comunicato all'atto dell'aggiudicazione. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta. Nella fattura dovranno essere espressamente indicati il numero ed il tipo di scale oggetto degli interventi nonché l'ubicazione delle stesse.



COMUNE DI GENOVA

3. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile.
4. Il pagamento della fattura emessa dall’Impresa fornitrice a fronte del servizio regolarmente eseguito sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. N. 231/2002.
5. L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
6. L’irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso.
7. Sull’importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
9. L’Impresa affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l’Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L’eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all’importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.



COMUNE DI GENOVA

2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari del servizio.
3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.
4. L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare, di norma, l'aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Civica Amministrazione potrà far luogo a risoluzione anticipata del contratto in danno dell'appaltatore, previa le necessarie contestazioni, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissione alla gara.
2. Il contratto verrà altresì risolto nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore a 15 (QUINDICI) giorni lavorativi sul termine massimo di esecuzione del servizio di cui all'art. 3. La presente vale quale clausola risolutiva espressa.
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.
4. Alla risoluzione contrattuale si procederà altresì qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale degli Appalti del Comune di Genova ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola.
5. Fermo restando quanto stabilito dalle altre disposizioni del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento.
6. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 13 – GARANZIA



COMUNE DI GENOVA

1. Tutti gli interventi effettuati di manutenzione dovranno essere garantiti dalla Ditta per un periodo di 24 mesi dalla data di esecuzione. Detta garanzia è estesa a tutti i pezzi di ricambio utilizzati dalla ditta stessa.

ART. 14 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONI

1. La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni alle persone ed alle cose, sia riguardo i propri dipendenti ed i materiali e le attrezzature di sua proprietà, sia riguardo quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 – DUVRI

1. Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto, di dover redigere e sottoscrivere insieme alla ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), ivi compreso il VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art.26 D.Lgs.n°81/08) - Allegato 2 al DUVRI.

ART. 16 - SPESE DI BOLLO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di affidamento effettuate tramite il portale MEPA. Pertanto la Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, una marca da bollo (contrassegno telematico) del valore di Euro 16,00.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti nel corso della procedura di individuazione del contraente e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ALLEGATI:

1. scheda valutazione tecnica



COMUNE DI GENOVA

2. DUVRI